Trasporti Pubblici Parma

Parma, 13 May 2025

Protocollo: 004862
Data: 13.05.2025
Tipo: USCITA
Azienda: TEP S.p.A.

PROTOCOLLO N°

Allegati N°

OGGETTO: Risposta consiglieri Bocchi e Ubaldi – contenziosi con il personale.

Egr. dr. LORENZO LAVAGETTO
VICESINDACO del COMUNE DI PARMA
vicesindaco@comune.parma.it

Gent.mi,
in risposta all'interrogazione dei consiglieri Bocchi e Ubaldi, si precisa quanto segue.

§1. SINTESI

Relativamente al decennio 2015 – 2025 si sono verificati 4 casi di contenzioso rientranti nell'oggetto dell'interrogazione presentata dai Consiglieri Bocchi e Ubaldi

Nonostante, successivamente ad interventi legislativi nazionali risalenti a 20 (venti) anni prima, non siano intervenute altre variazioni, la giurisprudenza (a partire dal 2018) ha mutato orientamento; aprendo un vuoto che è rimasto aperto a livello nazionale.

I recenti pronunciamenti della Cassazione, risalenti a gennaio 2025, hanno poi dato interpretazioni basate su richiami normativi abrogati da tempo.

Parrebbe logico aspettarsi che la problematica, di interesse generale, trovi una composizione a livello nazionale ma anche le attività in corso con l'associazione datoriale di categoria paiono essere lontane dal raggiungimento di un risultato.

TEP ha ovviamente adeguato le proprie azioni ma le cause in corso, partite nel periodo 2015-2019, sono rimaste coinvolte in tale fenomeno di mutamento nell'orientamento giurisprudenziale.

L'entità dei costi connessi a tale argomento sarebbe anche di importo contenuto se i tribunali applicassero correttamente il principio dell'aliunde perceptum (ovvero gli importi dovuti in caso di reintegra devono essere solo il differenziale tra retribuzione originaria e nuova retribuzione percepita da altro datore di lavoro – se inferiore). Solo quando tale principio non viene applicato correttamente gli importi possono diventare più significativi.

§2. MOTIVAZIONE DELLE CAUSE DI LICENZIAMENTO

§2.1 – Caso 1

- Licenziamento: dicembre 2015
- Motivazione: furto di oggetto smarrito sul bus da un passeggero
- Giudizio ordinario: ragione a TEP
- Giudizio di Appello: reintegrato
- Importi:
 a) Importo arretrati e interessi: euro 20.300 (al netto aliunde perceptum)
 b) Spese legali: euro 13.500 (inclusi giudizi a favore di TEP)
- Fu reintegrato ma successivamente destituito per altro procedimento (divenuto definitivo ed inappellabile)
- Giudizio in Cassazione: **giudizio concluso** gennaio 2025 – **NON lavora in azienda** a seguito della seconda destituzione, divenuta ormai inappellabile.

§2.2 – Caso 2

- Licenziamento: febbraio 2018
- Motivazione: mostrava filmati porno a ragazzini
- Giudizio Ordinario: ragione a TEP
- Giudizio in Appello: ragione a TEP
- Giudizio in Cassazione: rinvio del giudizio a Corte di Appello

Unico caso ancora in corso

Al momento, avendo TEP vinto nei primi due gradi di giudizio, nulla gli sarebbe dovuto e le spese legali sostenute avrebbero dovuto essere pagate dall'appellante.
Poiché, prevedibilmente, a seguito del reinvio in Appello del giudizio, la causa potrebbe prendere la strada delle altre, TEP ha appostato in bilancio un fondo rischi ma al momento non ci sono indicazioni certe in proposito.

§2.3 – Caso 3

- Licenziamento: maggio 2018
- Motivazione: si assentava dal lavoro utilizzando la causale della L. 104, senza prestare assistenza ad alcun familiare
- Giudizio di Appello avverso a TEP
- Importi pagati:
 a) Importo arretrati e interessi (al netto aliunde perceptum): euro 15.500
 b) Indennità per mancato reintegro: euro 36.000
 c) Spese legali circa euro 27.000 (inclusi giudizi a favore di TEP)
- **Giudizio concluso** – **NON lavora in azienda** avendo lui optato per l'indennità per mancato reintegro.

§2.4 - Caso 4

- Licenziamento: aprile 2019

- Motivazione:

a) non seguiva i percorsi assegnati dalla linea
b) provocava volutamente ritardi nel rientro in deposito al fine di percepire maggiori straordinari
c) minacciava un collega perché provocasse analoghi ritardi

- Giudizio ordinario: ragione a TEP
- Giudizio in Appello: reintegrato
- Importi pagati:
 a) Importo di arretrati e interessi: euro 160.000 (perché il tribunale non ha considerato l'aliunde perceptum- come avrebbe dovuto)
 b) Importo per mancato reintegro: euro 38.000
 c) Spese legali euro 16.000 (inclusi giudizi a favore di TEP)
- Giudizio in Cassazione: **giudizio concluso** gennaio 2025 – **NON lavora in azienda** avendo lui optato per l'indennità per mancato reintegro

§3. INQUADRAMENTO GIURIDICO

A seguito del Decreto Legislativo 112/1998, la Regione Emilia-Romagna (così come altre Regioni) ha proceduto con Legge Regionale 30/1998 a prendere atto della soppressione della funzione di nomina dei componenti il Consiglio di Disciplina, non più assegnata ad alcuno.
La Regione Emilia-Romagna con Legge Regionale 14/2018 ha riconfermato il concetto della soppressione della funzione amministrativa della Regione in materia di Consiglio di Disciplina.

Altre Regioni Italiane, ad esempio Lombardia, Lazio, ecc. hanno interpretato in maniera analoga la normativa nazionale e si sono comportate in maniera similare.

Pertanto, dall'anno 2001 TEP non ha più avuto un Consiglio di Disciplina, anno in cui è scaduto il Consiglio eletto prima degli interventi legislativi appena descritti.

Per altri 17 anni non si sono verificati problemi ed i licenziamenti effettuati da TEP (e dalle altre aziende italiane) non hanno incontrato alcun problema in fase di appello.
A partire dall'anno 2018 è mutato l'orientamento della giurisprudenza (senza che alcun nuovo intervento legislativo avesse modificato il quadro di riferimento).

Pertanto, TEP, per i giudizi aperti nel periodo di tale mutamento della giurisprudenza è rimasta "impigliata" con procedimenti che erano iniziati nel periodo 2015 - inizio 2019.
Tali procedimenti sono stati conclusi in Cassazione all'inizio del 2025 ed un caso è stato rimandato in Appello.

I pronunciamenti "gemelli" emessi dalla Cassazione all'inizio del 2025 affermano che la mancata nomina del Consiglio di Disciplina "non rileva" e fanno riferimento a criteri di sussidiarietà riferendosi anche a normative abrogate da tempo.
In tale situazione non parrebbero esistere elementi logici per attribuire una responsabilità per inattività a qualcuno e del resto l'interpretazione seguita dalla Regione Emilia-Romagna è comune

ad altre regioni; inoltre, per 17 anni in fase di appello nessun tribunale aveva sollevato tale problematica.

§4 AZIONI COMPIUTE DA TEP

TEP, negli anni successivi, ha tenuto conto del mutamento giurisprudenziale in atto ma per le cause aperte al momento di tale mutazione ha cercato con i propri legali (inutilmente) di far prevalere le ragioni della certezza del diritto e del buon senso.
La competenza delle Regioni italiane a promulgare le leggi in materia di trasporto è certa e non discutibile, in base alla vigente normativa.

Fu tentato anche di ricorrere alla Corte Costituzionale ma ci fu obiettato che non eravamo soggetto titolato a fare tale ricorso.

Ovviamente abbiamo cercato di far intervenire l'Associazione di categoria ASSTRA, affinché si riuscisse a propugnare un intervento legislativo chiarificatore a livello nazionale.
Al momento sono ancora in corso incontri e non paiono esistere, a breve, possibilità di soluzione per tale argomento, avvolto dalla nebbia.

Dei pronunciamenti della Corte di Cassazione abbiamo dato notizia anche alla nostra Regione, che ha dimostrato (al pari di altre) stupore per la situazione creatasi ed ha interessato il proprio servizio legale per valutare eventuali interventi. Abbiamo anche in corso contatti con la nostra Provincia (poiché in passato alcune funzioni erano state delegate dalla Regione alla Provincia, in ragione delle interpretazioni della Cassazione, che hanno fatto appello a vecchie normative superate).

I casi a questo punto sono conclusi, ad eccezione di quello che la Cassazione ha rimandato alla Corte di Appello.

Data la gravità dei fatti compiuti l'eventuale reintegra del personale sarebbe stata dannosa per la gestione dell'organizzazione delle attività aziendali, stante l'inaffidabilità dei soggetti.

Ad eccezione del caso 3 (vinto da TEP in primo e secondo grado ma rimandato dalla Corte di Cassazione alla Corte di Appello), gli importi sono stati già liquidati in precedenza.
Invece per il caso 3 la cui entità non è definita è comunque stato appostato in bilancio un apposito fondo rischi cautelativo e dunque non si verificheranno effetti contabili negativi nei bilanci futuri.

Distinti saluti,

IL PRESIDENTE DI TEP SPA
(Roberto Prada)

ROBERTO
PRADA
13.05.2025
13:23:19
UTC